



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 24 DEL 19 GEN. 2017

OGGETTO: Giudizio di opposizione a preavviso di fermo amministrativo instaurato innanzi il Giudice di Pace di Castelvetro dalla sig.ra Seidita Lidia. Nomina difensore Avv. Daniea Grimaudo.

L'anno duemilachientelil giorno dieannove del mese di gennaio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

P R E M E S S O:

CHE la Sig.ra Seidita Lidia nata a _____ il _____, elettivamente domiciliata in Castelvetro nella via R. Pilo n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Seidita, ha notificato in data 14/12/2016 l'opposizione a sanzione amministrativa **(all.A)** avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29980201600004272000, promosso innanzi il Giudice di Pace di Castelvetro, emesso dalla Se.Ri.T. Sicilia S.p.A.;

VISTA la nota prot. int. Leg./G. n.14 del 16/01/2017 **(all.B)**, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione positiva di questo;

CHE l'Amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE risulta essere opportuno e necessario, per tutelare le ragioni del Comune di Castelvetro, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso il fermo amministrativo n. 29980201600004272000, promosso dalla sig.ra Seidita Lidia rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Seidita.
2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li **19 GEN. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



Città di Castelvetrano
Seimunte
Ufficio di Staff Legale e Contenzioso

Via Della Rosa Tel 0924-909335

91022 Castelvetrano

Funzionario: **Avv. Daniela Grimaudo**

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: **Avv. Seidita Lidia/Comune + SE.RI.T. Atto di citazione in
Opposizione ex art. 615 c.p.c. Udienza 24.01.2017**

AL SINDACO

^^^^^^

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Avv. Lidia Seidita ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il Comune di Castelvetrano e la Riscossione Sicilia S.p.A per l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 299201600004272000, emesso a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative dal concessionario del servizio di riscossione.

Ha dedotto l'attrice, a sostegno dell'atto di citazione, la nullità del preavviso di fermo per la mancata notificazione sia delle pregresse cartelle esattoriali (n.6), sia dei verbali di contravvenzione da cui sarebbe scaturito il credito vantato dall'Ente.


Dalla disamina della documentazione in possesso dello scrivente Ufficio è emersa la infondatezza di quanto dedotto in atto di citazione atteso che negli anni 2012 e 2013 l'Avv. Seidita Lidia ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano n. 4 cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di fermo di cui n° 3 procedimenti

(RG. 28/2012; R.G. 451/2012; R.G. 458/2012) sono stati definiti e il procedimento n. 764/2013 e a tutt'oggi pendente.



Per le suesposte motivazioni e considerato che il diritto alla riscossione delle somme dovute non risulta prescritto, si ritiene opportuno costituirsi nel presente giudizio

Salvo diversa determinazione di codesta Amministrazione comunale.


Distinti saluti

Avv. Daniela Grimaudo


Avv. Francesco
Seidita
P Rosolino Pilo
91022
Castelvetro



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRO
ATTO DI CITAZIONE ED OPPOSIZIONE E ART. 6151° CPC
ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI FERMO



Della signora Avv. Licia Seidita, rappresentata e difesa
Francesco Seidita, del foro di Marsala ed elettivamente domiciliato presso il suo
Castelvetro nella Piazza R. Pilo n. 8 giusto mandato di foglio a parte ed presente
dichiara di volere ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento al fax n. 0924904684 e
l'indirizzo di posta elettronica è il seguente:

Cita

SERLT SICILIA S.P.A., oggi RISCOSSIONE Sicilia spa in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in Trapani in PIAZZA XX aprile,

e

Il Comune di Castelvetro in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale

e

Agenzia delle Entrate di Castelvetro in persona del suo legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato per la carica in via IV Novembre in Castelvetro

a comparire avanti il giudice di pace di CASTELVETRO ALL'UDIENZA DEL 24
Gennaio 2017, ore 9.00 e ss. nei locali di sue ordinari sedute sita in Castelvetro nella Via
SARDEGNA, C.DA Gallenghi, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art.166
cpc e nei modi di cui all'art. 319 cpc ed espressa avvertenza che, in caso di mancata

Prot. Aut. uff. Ag. 19. n. 617 del 19-12-2017

costituzione si procederà in loco contumacia, incorrendo nelle preclusioni e decadenze di legge per ivi sentire accogliere le eccezioni e per l'intelligenza delle quali si premette .

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 29980201600004272000, notificato a mezzo poste mediante deposito avviso, e ritirato in data 23 Novembre 2016

IN FATTO E IN DIRITTO

Preliminarmente si chiede che venga revocato il provvedimento di fermo in quanto illegittimo perchè iscritto sull'unico veicolo del contribuente utilizzato per lo svolgimento della libera professione di avvocato

Sul punto si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ha statuito che, quanto il fermo amministrativo iscritto dalla società di professione, abbia ad oggetto un veicolo che viene adoperato dal contribuente per recarsi e far viaggiare quest'ultimo non abbia altri mezzi di locomozione, l'autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Pertanto, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo, ed è ravvisabile un vizio parziale del fermo che travolge l'intero provvedimento. **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO XXIV SEZIONE 03/04/2014.**

Vi è di più.

In cartella n. 29920110012736172030, non è mai stata notificata inerente due contravvenzioni del codice della strada, entrambe del 2007, tantomeno la cartella n. 29920120013378255000 con la quale è intimato il pagamento di euro 335,52 in virtù di due contravvenzioni del 2008 che non sono mai stati notificate alla signora Scialoja, così come per la cartella n. 29920120014021571000, che non è mai stata notificata e ne è stato menzionato nei verbali relativi all'anno 2009;

ed ancora la cartella n. 29920130013377814900 che non è stata mai notificata nè tantomeno il 10 verbali per violazioni del codice della strada la cartella n.29920140010223804000 relativa ad 8 verbali

dell'anno 2010 ,cartella n. 2992015001135.531090,relativa a 14 verbali ,tutti i verbali sono stati elevati in Castelvetrano .

Vi è di più.

La cartella n. 29920150611353531000 che non è mai stata notificata e, nel preavviso di fermo non è indicata la causale nè tantomeno l'anno di riferimento , il ruolo nè tantomeno gli interessi che sarebbero dovuti, ma è scandito il totale che è di euro 897.22.

Dunque nella fattispecie non è scritto il ruolo ,nè tantomeno il nome dell'ente creditore . Ne consegue che il preavviso di fermo è nullo anche sotto tale profilo .A tal proposito merita menzione una recente sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA N. 469\2014 CHE HA DICHIARATO.<< illegittimi i quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine , sebbene richiamati , per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto , la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un 'attività di ricerca del documento non prodotto , col risultato di comprimerne il diritto di difesa .Dunque. ad avviso dei Giudici Emiliani , nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale , è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto , allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima perchè la

ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico ,ma non il suo contenuto>> .

L'importo totale intimato con le anzidette cartelle indicate nel preavviso di fermo impugnato è di euro 4.117,99 che rientra nella competenza del GIUDICE adito, in quanto riguardante presunte violazioni del codice della strada , mai notificate all'odierna opponente , essendo stato impugnato anche il predetto preavviso avanti la Commissione tributaria per i presunti tributi non pagati ,avendo peraltro l'avv. LIDIA Seidite autorizzato la delega al pagamento all'ex commercialista , che sono stati pagati e per un errore dell'agenzia delle Entrate viene intimato di nuovo il pagamento .

Dunque in data 23 Novembre 2013 , viene notificato all'odierna deducente a mezzo servizio postale ,un preavviso di fermo in virtù di verbali mai notificati e di cartelle esattoriali mai notificate . Invero, l'unica cartella esattoriale che è stata notificata il 16.7.2013 è la n. 299 2013 00133 75814, ed è quella con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 1619,47 , in virtù di diversi verbali elevati sull'autoveettura di cui è stata impugnata la cartella a seguito di presunte violazioni del codice della strada che , peraltro è stata tempestivamente impugnata avanti Codesto Giudicante e verrà decisa all'udienza dell'8 Marzo 2016 .

Invero ,di tutto ciò l'istante non ha mai avuto contezza alcuna prima del 16 luglio 2013 ,stante che alla stessa , né tantomeno a un suo convivente è stato mai notificato alcun atto prodromico (verbale e l'avviso di accertamento) . La predetta cartella è stata impugnata avanti Codesto giudice e verrà definita la causa all'udienza dell '8 marzo 2016 RG 764\2013 e , quanto asserito da questo procuratore è emerso nel corso dell'attività istruttoria.

Peraltro con l'anzidetta cartella è intimato il pagamento di un importo maggiore di quello che è scandito nel preavviso di fermo che l'importo richiesto in virtù dell'anzidetta cartella è di euro 805,48. In ogni caso , non è possibile per legge intimare il pagamento per ben due volte in riferimento agli stessi verbali e diffidare e richiedere per ben due volte il pagamento di somme per le quali pende ancora un giudizio avanti IL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO RG

764/2013. Invero, nel corso dell'attività istruttoria che è stata espletata avanti Codesto Giudicante è emerso in maniera inequivocabile che, tutti i verbali non sono stati notificati presso il luogo di residenza della sig.ra Seidita che era all'epoca in via [redacted], ma i predetti verbali sono stati notificati tutti in via [redacted] ove la sig.ra Seidita, dimora durante le vacanze estive.

Vi è di più, facendo un confronto fra la peruleta cartella impugnata che è stata impugnata e (ancora oggi pende il giudizio avanti codesto giudicante e verrà decisa in data 8 Marzo 2017) e quella menzionata nel preavviso di fermo sono indicati anche verbali relativi all'anno 2008 e verbali del 2010 (oltre all'anno 2009) non menzionati nella cartella scandita nel preavviso di fermo.

Invero, dalla documentazione prodotta dal COMUNE di Castelvestrano, nell'anzidetto procedimento si evince in maniera inequivocabile che il verbali sono stati tutti notificati in [redacted] nell'anno 2009.

Di contro è emerso a seguito della produzione in atti del certificato storico di residenza che la signora Seidita dal 2001 risiede in via [redacted] in [redacted] (come si evince dal certificato storico di residenza che si produce anche in questo giudizio).

Ne consegue che tutte le notifiche sono nulle in quanto non sono state effettuate presso la residenza della Sig.ra Seidita che all'epoca in cui sono state effettuate le notifiche, in effetti la stessa risiedeva in via [redacted].

In ogni caso, va evidenziato che i plichi non sono mai stati notificati brevi manu alla signora Seidita
SUL punto la L.28 Febbraio 2008, n. 31 la quale ha aggiunto un ulteriore comma al citato art. 7 L. 890 - 82, SECONDO CUI, SE IL PIFGO NON VIENE CONSEGNATO PERSONALMENTE AL DESTINATARIO DELL'ATTO, L'AGENTE POSTALE DA NOTIZIA AL DESTINATARIO MEDESIMO DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - C.DA CAN.

Orbene, a tal proposito la Suprema Corte ha affermato ex plurimis Cass n. 21725 del 04.12.2012 che in tema di notificazione degli atti processuali, a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge 890 del 1987, introdotto dall'art. 36 comma 2 quater, del dl n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, la notificazione è nulla se il plico viene consegnato al portiere dello stabile ovvero a un convivente, in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Come affermato in giurisprudenza la mancata comunicazione prevista dalla Legge comporta la nullità della notificazione. (Cassazione civile sez. III, 04 Dicembre 2012).

Pertanto alla luce del principio del recupero della tutela sanzionatoria e degli art dell'art. 201 cds e 281, 281 689-81 Va annullata l'iscrizione e articolo esattoriale.

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione, a SEZIONI UNITE n. 11087 VI0 ha espressamente statuito: <<Legittima appare la opposizione in preavviso di fermo atteso che l'ente esattore, alla scadenza del termine di pagamento o segnato in tale comunicazione, ha provveduto sempre e continuu a provvedere ad eseguire il fermo dei veicoli senza che dia comunicazione di ciò all'opponente il quale, così, si troverebbe, senza l'odierna opposizione nella situazione di dovere subire, senza alcuna difesa, un provvedimento esecutivo del quale non ne è venuto a conoscenza nella sua adozione.

Dunque il provvedimento amministrativo del fermo degli autoveicoli o ciclomotori deve essere motivato in modo congruo e specifico, e ovviamente la motivazione non può coincidere con la emanazione stessa dell'atto, la motivazione deve scandire in maniera analitica le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura esattoriale in rapporto al credito vantato e alle circostanze attinenti al debitore.

Orbene, come è noto a Codesto Giudice il fermo amministrativo è un atto amministrativo che non indica la autorità alla quale è possibile fare ricorso con grave danno al diritto di difesa consacrato dall'art. 24 della costituzione, contravvenendo in tal modo ai principi espressamente

incenti a tutela del contribuente dalla Legge 212/00. Peraltro il fermo incide sul diritto soggettivo del proprietario del bene con effetti che incidono sui diritti garantiti dalla Costituzione ossia il diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica.

Nella fattispecie, la sig.ra Scidita esplica la libera professione di avvocato ed è proprietaria solo di questa autovettura, per motivi di lavoro è costretta a recarsi presso le diverse autorità giudiziarie competenti (Tribunale di SCIACCA, TRIBUNALE DI TRAPANI E I diversi UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETTERA E DI PARTANNA), a tal proposito va evidenziato che la sig.ra risiede a Marsala.

Dunque è palese che nella fattispecie il provvedimento di fermo, qualora non viene sospeso e viene, nelle more del giudizio di merito, messo l'atto consequenziale, determinerebbe un danno irreversibile e non quantificabile, essendo in tal modo la sig.ra Scidita impossibilitata a lavorare per un provvedimento illegittimo.

sul punto si produce sentenza della Commissione Tributaria di Milano sezione XXIV del 03.04.2010 che ha espressamente statuito :<< L'autovettura oggetto del provvedimento amministrativo deve essere considerata, a tutti gli effetti, bene strumentale e indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, pertanto, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, la Commissione ha anche precisato che il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, da ciò consegue che anche un vizio

parziale del preavviso di fermo lo stesso travolge l'intero atto .>> (sentenza che si produce)

Orbene all'odierna deducente non è mai stato notificato alcun verbale relativo alle cartelle mandate nel preavviso di fermo ed è pacifico che la notifica del verbale nè tantomeno le cartelle sono state notificate ,(ad eccezione di quella impugnata avanti Codesto giudicante cartella n. 29920139013375814000, notificata il 13.07.2013), ossia di tutti gli atti prodromici costituiscono condizione di procedibilità dell'esecuzione forzata.

Nel contempo si eccepisce l'avvenuta prescrizione , stante che i verbali relativi alla cartella n. 29920140010223804000 mai notificata si riferiscono a verbali del 2011 mai notificati , dunque non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione . Invero si eccepisce sempre l'avvenuta prescrizione anche per la cartella n. 29920100012736572000 mai notificata che per la Serit è stata notificata il 24.12.2011, con la quale viene intimato il pagamento di due contravvenzioni del 2007, la cartella n. 29920140013378254000 con la cartella contoparte è stata notificata ,con la quale viene intimato il pagamento di due contravvenzioni relative all'anno 2008 dell'importo di euro 315,00 mai notificate all'odierna opponente ,anche relativamente alla cartella n. 299201200140215710000 mai notificata con la quale è stato intimato il pagamento di due verbali del 2009 mai notificate in via Guglielmo Marconi ,35 in Castelvetroano ovvero presso la residenza della sig.ra Seidita che all'epoca era in via Guglielmo marconi ,31 in Castelvetroano . (come si evince dal certificato storico di residenza sino al 2000 la signora Seidita risiedeva in via Pampero , in Marinella di Selinunte dal 2001 sino al 2015 ha risieduto in via Guglielmo marconi ,35 in Castelvetroano .

Ne consegue che la procedura esecutiva a vicenda è, il preavviso di fermo oltre che illegittimo è nullo.Sul punto una recente sentenza della C.T.R BARI 87/13 ha statuito: <<nulla la notifica a mezzo posta se il plico viene restituito al mittente, in caso di civico sbagliato o inesistente è irrilevante che la consegna sia stata fatta presso la residenza anagrafica . Equitalia condannata a cancellare a sue spese l'ipoteca>>.

Ed ancora è pacifico in giurisprudenza : è nullo l'atto successivo la presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto .Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs 31 Dicembre 1992, n.546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria. (Cass. N. 14361 del 30 Giugno 2011).

Ed ancora sul punto la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26352/2011 ha ribadito un precedente orientamento circa la rilevanza della notifica degli atti , a tal riguardo nella motivazione è stata richiamata la precedente Cassazione n. 13639/2010 stabilendo che non occorre la semplice spedizione ma bisogna provare l'effettiva consegna al destinatario pena l'inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità del ricorso stesso. Nella fattispecie ,per la Suprema Corte non si trovano dinanzi a un ipotesi di nullità bensì di inesistenza determinata appunto da una notifica che è stata effettuata derogando a ogni disposto normativo. Ne consegue che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, bensì si perfeziona con la consegna del relativo plico al soggetto destinatario. L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 r.d.l. pro.riv. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita.(Cass. N. 1091 del 2013.)

Ed ancora si eccettua la

PRESCRIZIONE

con riferimento a tutte le cartelle indicate nel preavviso di fermo si è verificata la prescrizione in quanto riguardano verbali elevati dalla polizia URBANA di Castelvetrano del 2007, verbali del 2008, verbali del 2009, 2010, 2011 mai notificati e si sono prescritti ai sensi dell'art. 209 del codice della strada statutosec : <<*la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni*

previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, norma che specifica che il diritto alla riscossione delle multe si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione in ogni caso è pacifico che il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione e viene interrotto ogni volta che venga notificata una richiesta di pagamento, come ad esempio la notifica del verbale o della cartella esattoriale>>.

Vi è di più .

La legge finanziaria del 2008 ha integrato la normativa in tema di prescrizione stabilendo espressamente che a decorrere dal 1 Gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Per le ragioni ampiamente dedotte il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo ed è NULO per mancata notifica dei provvedimenti prodromici all'instaurazione di un procedimento esecutivo e all'emissione di una ingiunzione di pagamento e di conseguenza va annullato.

Dunque i provvedimenti prodromici al provvedimento impugnato si sono irrimediabilmente prescritti, stante che non sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione e di conseguenza sia gli enti impositori che la Sert S. Maria non possono più pretendere alcun pagamento.

Ritenuto quanto sopra

Voglia l'On.le GIUDICE DI PACE

decidere preliminarmente sull'istanza di sospensione, stante che nelle more del giudizio ,potrebbe essere disposto il fermo amministrativo , con grave pregiudizio per l'edilizia opponente .

Il provvedimento impugnato, viola il principio di proporzionalità tra l'importo dovuto e il danno che l'eventuale fermo dell'unica autovettura potrebbe determinare all'avv. Lidia Seidita per l'espletamento della professione di avvocato .

Sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con ordinanza del 03.04.2014 ha statuito : <<il preavviso di fermo è illegittimo se iscritto sull'unico veicolo del contribuente utilizzato per recarsi a lavoro>> . La Commissione ha anche precisato che il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all'atto di precetto nell'ambito del processo dell'esecuzione civile e, come tale deve essere considerato nella sua interezza . Da ciò consegue che anche un vizio parziale dello stesso travolge l'intero atto . Tale principio è stato più volte espresso dalla giurisprudenza e principalmente con l'ordinanza del TAR Lazio n. 3402/2004 ,confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato del 10 Luglio 2004 n. 3259 .

Conseguentemente per i motivi spiegati si chiede la sospensione del preavviso di fermo ,in quanto nelle more

del giudizio, potrebbe essere emesso il fermo sull'unica autovettura di proprietà dell'odierna opponente.

Ritenere e dichiarare legittima e ammissibile la spiegata opposizione per i motivi ampiamente dedotti ed esposti.

Conseguentemente dichiarare l'effettiva nullità dell'atto impugnato e prodromici per i motivi ampiamente spiegati. Con vittoria di spese.

Si produce: copia del Preavviso di fermo impugnato, certificato storico di residenza dell'AVV Lidia Seidita.

Si dichiara che il valore della causa ai fini del contributo unificato è di euro 4.117,00

Castelvetroli 04.12.2016

Avv. Francesco Seidita

